

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 334**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 19 dicembre 2019*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23  
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA”

-----

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/2008)*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), sono aggiunte, in fine, le parole: "A tal fine, il Garante:

- a) presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il programma di attività e la relazione sull'attività svolta nei termini previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);
- b) esprime pareri su provvedimenti legislativi e amministrativi di indirizzo sulle materie di competenza;
- c) su richiesta motivata, è sentito dall'Assemblea legislativa regionale, dalle Commissioni assembleari ovvero dalla Giunta regionale;
- d) ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso;
- e) può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima;
- f) decorso il termine di cui alla lettera e), può rendere, tramite comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, una dichiarazione pubblica in merito alle raccomandazioni medesime. La dichiarazione può essere accompagnata dalle controdeduzioni dell'amministrazione o dell'ente competente, se fornite entro il predetto termine."

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008)*

1. L'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Elezione del Garante e requisiti)

1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra persone di riconosciuta autorevolezza, indiscussa moralità e integrità, che si siano distinte per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni. Ai fini dell'elezione sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, il diploma di laurea magistrale o il diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente in giurisprudenza,

scienze politiche, in materie socio-psicopedagogiche o sanitarie in ragione dell'incarico svolto o altro titolo equipollente, nonché il possesso di specifica e comprovata esperienza nei settori di esercizio delle funzioni.

2. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale, con voto segreto.

3. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul portale dell'Assemblea legislativa regionale, di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione dell'Assemblea legislativa regionale di procedere all'elezione del Garante;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;
- c) il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

4. Previa esame istruttorio da parte della competente Commissione assembleare, fra i candidati individuati, è eletto il soggetto che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa regionale. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.

5. Il Garante è rieleggibile per una sola volta.

6. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, le procedure di elezione previste dal presente articolo devono concludersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organismo di garanzia.”.

### **Art. 3**

*(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2008)*

1. L'articolo 4 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali e di Unione dei Comuni;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; i dirigenti di vertice della Regione, di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, Presidente della Regione, Sindaco, Consigliere regionale o comunale.

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con:

- a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;
- b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

5. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.”.

#### **Art. 4**

*(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 23/2008)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Revoca, rinuncia e proroga dell'incarico)

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso all'Uffi-

cio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

3. Qualora l'incarico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea legislativa successiva alla constatazione della causa di cessazione.

4. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate sino all'elezione del successore nei modi e nei tempi di cui all'articolo 3. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa regionale non provveda alla elezione del Garante almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 6 dell'articolo 3, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale la esercita comunque entro la scadenza del termine medesimo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”.

#### **Art. 5**

##### *(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.